SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 134° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 12 ottobre 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. **410**.

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per attivare interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi della siderurgia, anche al fine di sostenere i livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonché i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0485

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 ottobre 1993.

Autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. ad eseguire prove e collaudi sulle mole abrasive.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO TECNICO

Vista la legge 5 novembre 1990, n. 320, concernente le mole abrasive e, in particolare, gli articoli 4, lettera *e)*, e 5;

Visto l'art. 5, comma 2, del proprio decreto 3 dicembre 1992, n. 554, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle modalità di collaudo, sui tipi di imballaggio e sui limiti d'impiego delle mole abrasive, sui sistemi d'incollaggio delle parti in cartone. nonché sugli enti ed i laboratori specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti e sulle modalità per l'assunzione del relativo onere;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1993 con il quale sono state determinate le tariffe orarie dovute dai produttori e dagli importatori per le verifiche e gli accertamenti sulle mole abrasive;

Vista l'istanza dell'Istituto di ricerche e collaudi Mario Masini S.r.l., con sede e laboratori in Rho (Milano), via Moscova, 11;

Ritenuto che l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini possiede i requisiti necessari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è autorizzato ad effettuare le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 5 della legge 5 novembre 1990, n. 320, secondo le tariffe orarie previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 luglio 1993.

Art. 2.

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria, l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1990, n. 320, e delle disposizioni previste dal decreto 3 dicembre 1992, n. 554.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1993

Il direttore generale: AMMASSARI

93A5708

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 settembre 1993

Autorizzazione alla variante allo strumento urbanistico generale del comune di Norcia con individuazione di zona S (servizi), limitatamente al cambio di destinazione d'uso.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1990 con il quale sono state definite la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia per il territorio del Parco nazionale dei monti Sibillini;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto secondo il quale sono sottoposti ad autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, sentito il parere di una commissione istituita ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, alcuni progetti, opere ed interventi di rilevante trasformazione specificatamente elencati;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990 con il quale è stata costituita la commissione per l'esame dei suddetti progetti;

Vista la nota del 15 novembre 1991 della giunta della regione Umbria con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente la domanda presentata dal comune di Norcia e finalizzata ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 febbraio 1990, per una variante allo strumento urbanistico generale, adottato con atto CC n. 156 del 15 novembre 1990;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il parere unanime della commissione di cui sopra, quale risulta dal verbale della seduta del 5 maggio 1992;

Ritenuto di poter condividere le conclusioni a cui è giunta la suddetta commissione e, in particolare la necessità di limitare l'autorizzazione della variante allo strumento urbanistico generale, esclusivamente al cambiamento di destinazione dell'area interessata da zona E (agricola) a zona S (servizi);

Vista la nota del 9 giugno 1992 con la quale la regione Umbria ha manifestato l'intesa in relazione al provvedimento in esame;

Decreta:

È autorizzata la variante allo strumento urbanistico del comune di Norcia, adottata con atto CC n. 156 del 15 novembre 1990, con individuazione di zona S (servizi), limitatamente al cambio di destinazione d'uso.

Roma, 23 settembre 1993

Il Ministro: SPINI

93A5709

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 settembre 1993.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9%, con godimento 1° ottobre 1993 e scadenza 1° ottobre 1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 116.035 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 30 settembre 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 9% - 1° ottobre 1993/98.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 settembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione

dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa

Art 10

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione»

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione, nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato,

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia

Art. 12

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 ottobre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per tre giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1993

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13

Il 4 ottobre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per tre giorni

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 4 ottobre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza

tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5704

DECRETO 22 settembre 1993.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9%, con godimento 1° ottobre 1993 e scadenza 1° ottobre 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 116.035 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimento di capitale da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500 000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1 dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle emissioni di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 30 settembre 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 9% - 1° ottobre 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 settembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al prezzo di esclusione non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 ottobre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per tre giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 4 ottobre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 4 ottobre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante nell'anno finanziario 1998, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5705

DECRETO 22 settembre 1993.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° ottobre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 116.035 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1993.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1994, è pari al 5 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate con il seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° ottobre e al 1° aprile di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1994 e l'ultima il 1° ottobre 2000.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2000 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,75 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essee inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 settembre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° ottobre 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 1° ottobre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio:

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violacco;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo:

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo sull'anno finanziario 2000, faranno carico ai corrispondenti capitoli 4691 e 9537 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario

Il presente decreto verra trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5706

DECRETO 22 settembre 1993.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9%, con godimento 1° ottobre 1993 e scadenza 1° ottobre 2003.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi Buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 settembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 116.035 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000 000 e 1 000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000 000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio resó sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 1° ottobre 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° ottobre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 5 ottobre 1993:

dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quattro giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai Buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 5 ottobre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quattro giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003. Dette operazioni avranno inizio il 5 ottobre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5707

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari ubicati nella regione Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che, in occasione dello sciopero del 22 settembre 1992 del personale addetto al servizio di segreteria, le commissioni tributarie di primo e secondo grado di Siena non hanno funzionato;

Ritenuto che le cause suesposte devono considerarsi evento di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso cui si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento delle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Siena è accertato per il giorno 22 settembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1993

Il direttore generale: ROSAS

93A5702

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Definizione del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1993, con il concorso comunitario, settore agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'agricoltura), concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, che ha disposto il differimento delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 752/1986;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e sue modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Considerato che l'art. 10 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2052/1988 per quanto riguarda il FEOGA - Sezione orientamento, ha abrogato il regolamento n. 355/77, tranne gli articoli da 6 a 15 e da 17 a 23 per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1989 per i prodotti dell'agricoltura, ovvero prima del 31 dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca;

Visti i programmi operativi plurifondo approvati dalla Commissione delle Comunità europee in attuazione dell'obiettivo 1, in particolare per la parte relativa al FEOGA - Sezione orientamento;

Visti i programmi operativi approvati dalla Commissione delle Comunità europee in attuazione dell'obiettivo 5b, in particolare per la parte relativa al FEOGA - Sezione orientamento;

Vista la nota n. 86182 del 19 marzo 1993, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste quantifica complessivamente in lire 1.583 miliardi l'importo necessario per assicurare il cofinanziamento nazionale sulla base dei programmi operativi plurifondo approvati dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dei citati regolamenti;

Considerato che le disponibilità del succitato Fondo di rotazione per il settore agricolo e relative all'anno 1993 ammontano a lire 660 miliardi;

Vista la nota n. 52348 del 26 giugno 1993 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la quale è stato conseguentemente rideterminato il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1993 con il concorso comunitario ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/1987.

Considerato che le regioni e province autonome possono per la predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento, per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987, compatibilmente con le disponibilità del Fondo stesso;

Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183 possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Delibera:

1. Le linee di intervento e i collegati volumi finanziari del settore «Agricoltura», per l'anno 1993, sono specificati, con riferimento ai regolamenti comunitari vigenti, nell'apposito allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali richieste devono essere corredate da idonea documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a provvedimenti d'impegno per i quali è individuato il beneficiario finale. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informativo della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate dalle Comunità europee, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario.

4. Le regioni e province autonome inviano al Fondo di rotazione copia della rendicontazione predisposta per la CEE in base alla specifica normativa comunitaria.

5. Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della delibera CIPE del 2 maggio 1989 concernente il riparto degli stanziamenti di cui alla legge n. 752/1986 che prevede il reintegro delle anticipazioni regionali di cofinanziamento relative all'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali nei limiti dei relativi rientri comunitari.

6. Per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2328/91, restano confermate le modalità determinate dalla delibera CIPE del 12 settembre 1989, limitatamente all'azione concernente il ritiro dei seminativi dalla produzione; per le azioni riguardanti «l'estensivizzazione» e «l'incentivazione all'imboschimento su terreni set-aside», nonché di quelle connesse all'attuazione dei regolamenti CEE n. 456/80, n. 458/80, n. 355/77 e n. 866/90, si provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, e con le modalità stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Fondo di rotazione.

7. Il Fondo di rotazione, in relazione ai pagamenti disposti direttamente in favore dei singoli beneficiari, effettua i necessari controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione interessata.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n 159

ALLEGATO

LEGGE N 183/1987 DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI PER IL SETTORE AGRICOLO

ANNO 1993

(milioni di lire)

	Ob 1 pp oo	Ob 5 b pp oo	Set aside	Estensiv reg 2328/91	Ob 1 divulgaz + reg 270/79	Reg 866/90	Reg 355/77	Reg 1859/82 Rete Rica	Reg 1035/72 assoc prod	Reg 458/80	Reg. 4256/88	Reg 2328/91	Reg 1204/82	Reg 1401/86	Totale generale
Valle d Aosta						2.576	0					401		411	3 388
Piemonte		3.413				12 198	1.970					1 418		1 643	20.642
Liguria						1 919	280					1.236			3.435
Lombardia						6.205	1 098					803		1 643	9.749
Provincia autonoma di Bolzano						4 478	224					922		821	6 445
Provincia autonoma di Trento						3 253	249					605		821	4 928
Friuli Venezia Giulia						4.184	140					399		615	5.338
Veneto		24 629				8.414	914					1.708		1 232	36.897
Emilia Romagna						10 028	1.216					1 630			12 874
Toscana		21 211				6.946	1 138					1 633			30.928
Umbria		11 255				1.041	132					739			13.167
Marche		13 187				5.708	628					397			19.920
Lazio		14 101				6.595	836					741			22.273
Abruzzo	5 022					2.416	377					698			8 513
Molise	5 175					1.500	0					601			7 276
Campania	14 148					3.050	187					445			17.830
Puglia	7 308					2.780	0					663			10.751
Basilicata	3 400					3.218	1.464					988			9 070
Calabria	3 960					2.387	447					1.013	4.800		12 607
Sicilia	12 850					1.309	316					525	11.200		26.200
Sardegna	10 678					2.576	220					1 435			14.909
Totale regioni	62 541	87 796	0	0	0	92.781	11.836	0	0	0	0	19 000	16.000	7.186	297.140
Fondo legge n 183	42 917		200.000	15.000	42.000	32.494	15.189	6 600	4.000	3 058	1 602				362 860
Totale	105 458	87 796	200.000	15.000	42 000	125.275	27 025	6.600	4 000	3 058	1.602	19.000	16 000	7.186	660 000

N B — Gli importi relativi ai programmi degli obiettivi 1 e 5b sono calcolati in base al valore dell ECU pari a 1 800 lire

93A5710

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 1° ottobre 1993.

Approvazione di deliberazioni consiliari riguardanti norme regolamentari interne in materia di finanza e contabilità.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 9 luglio 1989, n. 168;

Viste la deliberazione n. 4390, adottata all'unanimità dei presenti, e la deliberazione n. 4391, adottata con una sola astensione, nel corso della riunione del consiglio direttivo del 30 aprile 1993;

Accertato che alla riunione del consiglio direttivo, appena detta, ha partecipato ben oltre la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo;

Considerato il contenuto regolamentare, nei confronti dell'Istituto, delle due deliberazioni, che adeguano all'attualità ed articolano in riferimento alla struttura dell'Ente, alcuni limiti di somma concernenti le operazioni gestionali e le competenze gestionali specificamente indicate nelle deliberazioni stesse;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. SVE/1003/C/11.0/1.0, in data 18 settembre 1993, con la quale viene comunicato il risultato del controllo di competenza ministeriale;

Ritenuto l'esito positivo del controllo di cui sopra;

Visti gli articoli 8, comma 4, 17, comma 2, e 6, comma 9, della richiamata legge n. 168/1989:

Dispone:

1. Sono emanate, nel testo allegato quale parte integrante della presente disposizione, le deliberazioni del consiglio direttivo n. 4390 e n. 4391, adottate nella riunione del 30 aprile 1993.

2. La presente disposizione ed i suoi allegati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989.

Il presidente: MAIANI

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Deliberazione n. 4390

Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare riunito in Roma il giorno 30 aprile 1993

visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modifiche ed integrazioni, che ha riordinato l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), attribuendogli il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche sperimentali e teoriche nel campo della fisica nucleare, cosiddetta fondamentale;

vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente,

visto, in particolare, l'art. 30 della citata legge n 70/1975, che detta disposizioni sul controllo sui bilanci di previsione degli enti individuati e classificati nella legge stessa, ivi compreso l'INFN, e prevede norme uniformi di amministrazione e contabilità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, recante l'approvazione del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975,

vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, della legge appena ricordata, che attribuisce all'INFN la qualifica di ente «pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale», con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nel rispetto delle finalità istituzionali soprarichiamate,

visto, altresì, l'art 8, comma 5, della legge stessa, in base al quale anche l'INFN, può adottare un proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, basato sulle sue specifiche necessità e con riferimento ai soli principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, così svincolando l'Istituto stesso dagli obblighi ed oneri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979, che continua ad applicarsi solo fino a che si provveda in via autonoma,

ritenuto di continuare ad avvalersi transitoriamente, in questa fase di rapida evoluzione del quadro normativo di riferimento, in particolare per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dei principi di autonomia e la sempre più ampia influenza nell'ordinamento interno della normativa comunitaria, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n 696/1979, introducendovi, peraltro, ed in riferimento esclusivo all'INFN, alcuni necessari adattamenti;

considerato che gli articoli 27, 61, 63, 64 e 70 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979 contengono limiti di somma per talune operazioni di gestione,

ritenuto che tutti i limiti di somma avanti citati debbano essere aggiornati, perché non più rispondenti all'attuale valore del metro monetario e, comunque, perché non più compatibili con le dimensioni raggiunte dalla gestione dell'Istituto e con le conseguenti esigenze operative,

ritenuto, infine, che il limite di cui al precedente art. 61, primo comma, n. 8, può considerarsi superabile — per effetto dell'art. 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 — solo fino al controvalore in lire di 200 000 unità di conto europee, con esclusione dell'IVA,

Delibera

1. Nei riguardi dell'Istituto nazionale di fisica nucleare i sottoelencati limiti di somma di cui al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n 696/1979 sono elevati come segue:

a) quanto a quello di cui all'art 61, primo comma, n 8, fino al controvalore in lire, via via stabilito nel tempo, di 200 000 unità di conto europee, con esclusione dell'IVA,

b) quanto a quello di cui all'art 27, primo comma (misura del fondo gestito dal cassiere), di dieci volte per l'amministrazione centrale e per i laboratori nazionali e di cinque volte per le sezioni, nei quali si articola l'Istituto,

c) quanto a quelli di cui agli articoli 27 secondo comma (spese per contanti); 63 (attestazione di regolare esecuzione) e 70 (provviste in economia), di dieci volte,

d) quanto a quello di cui all'art 64 (cauzioni), di cinque volte.

2 Le misure di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente, a partire dal 1994, entro il limite del tasso di inflazione programmato, indicato in sede governativa per il periodo di riferimento

La presente deliberazione sarà inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica per il controllo di cui ai commi 4 e 5 dell'art 8 della legge n. 168/1989

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Deliberazione n 4391

Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare riunito in Roma il giorno 30 aprile 1993

visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modifiche ed integrazioni, che ha riordinato l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), attribuendogli il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche sperimentali e teoriche nel campo della fisica nucleare, cosiddetta fondamentale,

vista la legge 9 maggio 1989, n 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

visto, in particolare, l'art 8, comma 1, della legge appena ricordata, che attribuisce all'INFN la qualifica di ente «pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale», con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nel rispetto delle finalità istituzionali soprarichiamate,

visto, altresì, l'art 8, comma 5, della legge stessa, in base al quale anche l'INFN, può adottare un proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, basato sulle sue specifiche necessità e con riferimento ai soli principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, così svincolando l'Istituto stesso dagli obblighi ed oneri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979, che continua ad applicarsi solo fino a che si provveda in via autonoma,

considerato che l'art 10, sesto comma, del decreto interministeriale 26 luglio 1967 consente al presidente di delegare ai direttori dei laboratori nazionali e delle sezioni, nei quali si articola l'Istituto, nel limite di 30 milioni di lire, la stipula di contratti nell'ambito delle singole dotazioni e delle competenze territoriali e scientifiche,

ritenuto che l'appena richiamata disposizione di cui all'art 10, sesto comma, del decreto interministeriale 26 luglio 1967, ancorché inserita nell'atto di riordinamento dell'Istituto, abbia valenza solo nell'ambito finanziario-contabile e rientri, quindi, tra quelle per le quali il medesimo INFN ha attualmente facoltà di provvedere secondo i principi dell'autonomia gestionale riconosciutagli dalla legge n. 168/1989,

ritenuto che il limite di somma avanti citato debba essere aggiornato, perché non più rispondente all'attuale valore del metro monetario e, comunque, perché non più compatibile con le dimensioni raggiunte dalla gestione dell'Istituto e con le conseguenti esigenze operative,

Delibera

1 Il limite di somma di cui all'art 10, sesto comma, del decreto interministeriale 26 luglio 1967 è elevato fino a 100 milioni di lire, IVA esclusa.

2 La misura monetaria di cui sopra potrà essere aggiornata annualmente, a partire dal 1994, entro il limite del tasso di inflazione programmato, indicato in sede governativa per il periodo di riferimento

La presente deliberazione sarà inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il controllo di cui ai commi 4 e 5 dell'art 8 della legge n 168/1989

93A5711

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 15 luglio 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n 436, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le deliberazioni adottate dai competenti organi di questa Università concernenti la proposta di modificazione statutaria in merito all'ampliamento degli organici di professori di prima fascia;

Vista la tabella *A* di cui all'art. 51, comma secondo, del soprarichiamato statuto;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 13 luglio 1993;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma, approvato e modificato come in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La tabella *A* di cui all'art. 51, comma secondo, è soppressa e sostituita come segue:

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori straordinari e ordinari

Prima fascia

Facoltà di giurisprudenza.	n 16
Facoltà di scienze politiche	» 12
Facoltà di economia e commercio	» 22

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 luglio 1993

Il rettore ARCELLI

93A5712

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 27 agosto 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nuova tabella V approvata con decreto ministeriale 21 ottobre 1992 relativa all'ordinamento dei corsi di studio della facoltà di scienze statistiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 16 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

All'art. 1 dello statuto relativo all'elenco delle facoltà dell'Università di Bologna, la dizione «di scienze statistiche, demografiche ed attuariali» è soppressa e così sostituita: «di scienze statistiche».

All'art. 2 dello statuto, l'elenco delle lauree e dei diplomi rilasciati dalla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è soppresso e sostituito dal seguente:

«Facoltà di scienze statistiche:

laurea in scienze statistiche demografiche e sociali, durata del corso quattro anni;

laurea in scienze statistiche ed economiche, durata del corso quattro anni;

diploma in statistica, durata del corso tre anni;

diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese (con sede a Rimini), durata del corso tre anni;

diploma in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche (con sede a Rimini), durata del corso tre anni».

Gli articoli da 97 a 99 relativi ai corsi di laurea della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali sono soppressi.

Dopo l'art. 96, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento dei corsi di laurea della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali che muta denominazione in facoltà di scienze statistiche.

Titolo VII

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE

Art. 97. — Nella facoltà di scienze statistiche dell'Università di Bologna sono istituiti i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

scienze statistiche demografiche e sociali,
scienze statistiche ed economiche;

ed i seguenti corsi di diploma di durata triennale:

statistica;
statistica e informatica per la gestione delle imprese (con sede a Rimini);
statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche (con sede a Rimini).

NORME COMUNI AI CORSI DI LAUREA

Art. 98. — Nella facoltà di scienze statistiche dell'Università di Bologna sono istituiti i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

scienze statistiche demografiche e sociali;
scienze statistiche ed economiche.

Art. 99. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 100. — Sono titoli di ammissione, quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 101. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea della facoltà sono:

a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche, e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma attivato presso la facoltà.

Art. 102. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue, qualora siano previste nel piano degli studi.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma impartiti nella facoltà.

Art. 103. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di ventidue annualità.

Gli insegnamenti fondamentali, in numero di otto, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni laurea in scienze statistiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'allegato, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 101:

3 nell'area matematica;
1 nell'area probabilità;
3 nell'area statistica;
1 nell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 106) e l'esame di laurea.

Art. 104. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di laurea; predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 105. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali per ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere.

In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 103 e degli altri vincoli dell'ordinamento

Art. 106. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento della laurea, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art 103

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 107. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 108 *(Corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali)*. — Il corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche demografiche e sociali deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 103, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

1 insegnamento dell'area statistica;

2 insegnamenti dell'area demografia;

1 insegnamento dell'area statistica sociale,

1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica;

2 insegnamenti della sottoarea sociologia generale;

1 insegnamento della sottoarea economia politica;

1 insegnamento dell'area giuridica

Art. 109 *(Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche)*. — Il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 103, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

1 insegnamento dell'area statistica;

2 insegnamenti dell'area statistica economica;

1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale;

1 insegnamento della sottoarea economica politica;

1 insegnamento della sottoarea analisi economica;

1 insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica o analisi economica;

1 insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica, analisi economica e dall'area aziendale.

ALLEGATO

DISCIPLINE ATTIVABILI NELLE FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE

Area matematica:

algebra;

algebra lineare,

algebra ed elementi di geometria;

logica matematica;

geometria;

geometria e algebra;

analisi matematica,

analisi funzionale,

analisi superiore;

istituzioni di analisi matematica.

analisi numerica;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione;

matematica generale.

Area probabilità:

calcolo delle probabilità;

processi stocastici;

statistica matematica;

teoria dei giochi;

teoria dell'affidabilità;

teoria delle code;

statistica e calcolo delle probabilità;

teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica:

analisi dei dati:

analisi statistica multivariata;

analisi statistica spaziale;

didattica della statistica;

metodi statistici di previsione;

piano degli esperimenti;

rilevazioni statistiche;

statistica;

statistica computazionale;

statistica matematica;

storia della statistica;

tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;

teoria dei campioni;

teoria dell'inferenza statistica;

teoria statistica delle decisioni;

metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
statistica applicata alle scienze fisiche.
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica economica:

analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici,
contabilità nazionale;
gestione di basi di dati economici;
metodi di valutazione di politiche economiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

Area statistica aziendale:

analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

Area demografia:

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica:
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teorie della popolazione.

Area statistica sociale:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici,
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sociale.

Area statistica biomedica.

antropometria;
biometria:
epidemiologia;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica medica e biometria;
statistica per l'ambiente;
statistica sanitaria.

Area informatica.

sottoarea - Informatica di base:
basi di dati;
fondamenti di informatica;
intelligenza artificiale;
sistemi informativi;
basi di dati e sistemi informativi;
informatica generale;
linguaggi di programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
programmazione;
sottoarea - Informatica applicata;
statistica computazionale;
gestione di basi di dati economici;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie:

metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria delle decisioni;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

Area matematica finanziaria e scienze attuariali:

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

Area ricerca operativa:

metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi;
ricerca operativa per le scelte economiche.

Area economia.

sottoarea - Analisi economica:
analisi economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica;

sottoarea - Economia politica:
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

sottoarea - Politica economica:
economia applicata;
economia del lavoro;
politica economica;
programmazione economica;

sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:
analisi costi-benefici;
economia dell'ambiente;
economia della sicurezza sociale;
economia pubblica;
economia sanitaria;
scienza delle finanze;

sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:
economia agraria;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia dei paesi in via di sviluppo;
economia regionale;
pianificazione economica territoriale;
geografia della popolazione;
geografia economica;
geografia politica ed economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle aziende di assicurazione;
economia degli intermediari finanziari;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

Area giuridica:

diritto di famiglia;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni;
diritto commerciale internazionale;
diritto degli intermediari finanziari;
legislazione bancaria;

diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
contabilità di Stato e degli enti pubblici;
sociologia del diritto;
diritto della comunità europea;
diritto internazionale.

Area sociologia

sottoarea - Sociologia generale:
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
politica sociale;
sociologia;
sociometria;
teoria e metodi della pianificazione sociale;

sottoarea - Sociologia applicata:
sociologia della comunicazione;
sociologia della famiglia;
sociologia dei servizi sociali;
relazioni industriali;
sociologia del lavoro;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sociologia economica;
sociologia industriale;
sociologia dei paesi in via di sviluppo;
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale;
sociologia dei movimenti collettivi;
sociologia politica;
sociologia della devianza.

Area scienze biologiche:

antropometria;
biometria;
metodologia statistica in agricoltura;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica informatica applicata alla produzione animale;
antropologia;
biologia delle popolazioni umane;
ecologia umana;
genetica;
genetica di popolazioni;
genetica quantitativa;
antropologia sociale;
antropologia economica.

Art. 2.

Nell'articolato relativo ai corsi di diploma universitario della facoltà di scienze statistiche, la dizione «demografiche e attuariali» è soppressa in tutti gli articoli ove compare.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 27 agosto 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A5681

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 23 agosto 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1993 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

1) alla sezione I - Facoltà, titolo VII - prima facoltà di medicina e chirurgia, nell'art. 71 viene aggiunto il diploma universitario. dietologia e dietetica applicata;

2) alla sezione I - Facoltà, titolo VII - prima facoltà di medicina e chirurgia, dopo l'ultimo articolo relativo ai diplomi universitari viene aggiunto il seguente testo, con opportuno scorrimento degli articoli:

CORSO DI DIPLOMA IN DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA

Art. 1 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1.1. Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia afferisce il corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

1.2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali da consentire l'applicazione della scienza della nutrizione e dell'educazione alimentare a gruppi ed individui in stato di benessere e di malattia.

1.3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle specifiche norme, l'Università di Pavia potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario in dietologia e dietetica applicata e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

1.4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

1.5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal Senato Accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90. Sono ammessi alle prove per ottenere la iscrizione al I anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al I anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Le iscrizioni ad anni successivi al I anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati in scuole, in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica. Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Art. 2 *(Ordinamento didattico)*. — 2.1. Il corso di diploma prevede almeno 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio ed attività integrative in concordanza con la normativa comunitaria. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in circoli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (I anno 700 ore, II anno 800 ore, III anno 900 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno.

2.2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori

discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di I o di II fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

2.3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dei singoli corsi integrati puo essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma. Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici sarà effettuato al I anno.

2.4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si puo iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzioni delle lezioni a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

2.5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

2.6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A - Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica.

biologia generale;

biologia cellullare;

genetica generale.

A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

A.5. Inglese scientifico.

A.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi e laboratori ospedalieri ed extra-ospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B - Chimico-tecnologica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed utilizzazione dei principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecnologie degli alimenti e dell'alimentazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia.

chimica biologica;

chimica degli alimenti;

fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:

microbiologia;

parassitologia;

tossicologia alimentare;

igiene.

B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:

tecnologie e biotecnologie alimentari;

tecnologia delle preparazioni alimentari;

tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione;

merceologia.

B.4. Attività di tirocinio guidate da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extra-ospedalieri.

II Anno - I semestre:

Area C - Fisiopatologia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale della nutrizione e del ricambio.

C.1. Corso integrato di biochimica applicata.

biochimica della nutrizione;

biochimica del ricambio.

C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:

fisiologia applicata;

fisiologia della nutrizione.

C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;

fisiopatologia generale,

patologia della nutrizione,

patologia del ricambio.

C.4. Attività di tirocinio guidata da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extra-ospedalieri.

II Anno - II semestre.

Area D - Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, della organizzazione della ristorazione collettiva, della dietologia e dietoterapia generale.

D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:

legislazione sanitaria;

legislazione alimentare.

D.2. Corso integrato di nutrizione nelle collettività e ristorazione collettiva e di massa:

igiene degli alimenti;

organizzazione e programmazione sanitaria.

D.3. Corso integrato di psicologia generale e speciale della alimentazione e sociologia:

psicologia;

sociologia medica;

tecniche di comunicazione.

D.4. Corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale:

dietologia;

dietetica;

dietoterapia generale.

D.5. Attività di tirocinio da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri e ditte di ristorazione.

III Anno - I semestre:

Area E - Educazione alimentare, politica alimentare e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e della applicazione della terapia dietetica.

E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:

educazione sanitaria;

educazione alimentare;

metodologia epidemiologica clinica.

E.2. Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari:

geografia economica;

economica politica.

E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:

psicopatologia;

dietetica.

E.4. Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extra-ospedaliere.

III Anno - II semestre:

Area F - Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi della terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:

gastroenterologia;

epatologia.

F. 2. Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione artificiale:

malattie del metabolismo;

malattie della nutrizione;

dietoterapia;

nutrizione artificiale.

F.3. Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale:

cardiologia;

nefrologia.

F.4. Corso integrato di patologia dell'età evolutiva e dell'età geriatrica:

pediatria;

geriatria.

F.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ambulatoriali e reparti ospedalieri od extra-ospedalieri.

Art. 3 *(Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale).* — 3.1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti. Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

3.2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni

studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie delle facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3.3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo della attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3.4 Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in dietologia e dietetica applicata.

3.5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'Albo Professionale

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

3.6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

3.7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione e per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario,

3) alla sezione III - Scuole dirette a fini speciali, titolo XIX - Norme generali, all'art. 777 è soppressa la denominazione della scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata,

4) alla sezione III - Scuole dirette a fini speciali, titolo XIX - vengono soppressi gli articoli dal n 865 al n. 871, relativi alla scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 23 agosto 1993

Il rettore: SCHMID

93A5682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1993, registro n 6 Presidenza, foglio n 172, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'arch Giancarlo Renda e il dott Guglielmo Epifani sono stati nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza, rispettivamente, delle imprese - settore industria e dei lavoratori dipendenti - settore industria, in sostituzione dei dimissionari ing Ennio Lucarelli e dott. Ottaviano Del Turco.

93A5715

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Marilia (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1993 è istituita in Marilia (Brasile) un'agenzia consolare di seconda categoria posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo con la seguente circoscrizione territoriale le città di Marilia, Tupa, Osvaldo Cruz, Adamantina Dracena, Panorama, Lins, Vera Cruz e Garça

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 agosto 1993

Il Ministro ANDREATTA

93A5718

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Bilbao (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

La sig.ra Maria Concepción Rodriguez Baroni, vice console onorario in Bilbao (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Alava e Biscaglia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 settembre 1993

Il Ministro ANDREATTA

93A5719

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 11 ottobre 1993

Dollaro USA	1583,93
ECU	1868,09
Marco tedesco	988,29
Franco francese	281,69
Lira sterlina	2430,86
Fiorino olandese	878,59
Franco belga	45,460
Peseta spagnola	12,182
Corona danese	244,17
Lira irlandese	2318,08
Dracma greca	6,776
Escudo portoghese	9,560
Dollaro canadese	1192,09
Yen giapponese	14,919
Franco svizzero	1125,75
Scellino austriaco	140,47
Corona norvegese	225,63
Corona svedese	199,05
Marco finlandese	277,40
Dollaro australiano	1045,87

93A5753

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste di intervento della Cassa integrazione straordinaria guadagni

Il CIPI nella seduta del 3 agosto 1993, ha deliberato quanto segue:

1) non è accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675/1977, per il periodo ottobre 1991 - marzo 1992 la permanenza della condizione di crisi aziendale della società R.T.I. C E.I. Elettritalia CPM Soc. consortile a r.l , con sede in Roma, già operante nella centrale elettronucleare di Montalto di Castro

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 non sono approvati i seguenti piani, presentati dalle società di seguito specificate:

1) piano di ristrutturazione presentato dalla società Spectronik S p a , con sede e unità di Cervino (Caserta), a decorrere dal 1° luglio 1991.

2) piani di riconversione presentati dalle seguenti imprese a decorrere dalla data a fianco di ciascuna indicata.

Alusud S r l , con sede in Potenza e stabilimento di Baragiano (Potenza) - 1° marzo 1992;

Antares S r l , con sede in Potenza e stabilimento di Baragiano (Potenza) - 1° marzo 1992;

Aster S r.l., con sede in Potenza e stabilimento di Baragiano (Potenza) - 1° aprile 1992;

Cizeta Sud S r l , con sede in Potenza e stabilimento di Baragiano (Potenza) - 1° marzo 1992;

Nailon Chips S.r l , con sede in Potenza e stabilimento di Baragiano (Potenza) - 1° marzo 1992;

3) piano di risanamento presentato dall'impresa Calzaturificio La Viennese di De Luca Angelo & C S a s , con sede ed unità di Napoli, a decorrere dal 3 febbraio 1992.

93A5720

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Comunicato relativo alla pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per le elezioni per la ricostituzione dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Si comunica che, ai sensi del primo comma dell'art. 15 del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri approvato con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n 12480, 15 giugno 1993 (*Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario n. 154 del 3 luglio 1993), nel «Bollettino ufficiale» del Consiglio nazionale delle ricerche, supplemento numeri 1, 2, 3 e 4 in data 12 ottobre 1993, sono stati pubblicati gli elenchi nominativi degli aventi titolo a partecipare alle votazioni indette con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 17 luglio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1993) per i giorni 10 e 11 gennaio 1994 ai fini delle elezioni per la ricostituzione dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche

Tali elenchi sono relativi a·

professori universitari di ruolo (I e II fascia),

dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con profilo di ricercatore o tecnologo,

esperti e ricercatori addetti ad organismi non universitari di ricerca scientifica dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici inclusi quelli operanti presso il Consiglio nazionale delle ricerche non contemplati nel profilo di ricercatore o tecnologo;

professori universitari incaricati, assistenti universitari di ruolo e ricercatori universitari di ruolo.

I fascicoli del «Bollettino ufficiale» di cui sopra possono essere consultati presso l'albo del Consiglio nazionale delle ricerche - Sede centrale, presso le direzioni degli istituti, centri, gruppi ed aree di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso i direttori amministrativi delle Università ed istituti superiori universitari, presso le presidenze delle facoltà e presso le amministrazioni dello Stato cui, contestualmente, il Consiglio nazionale delle ricerche provvede ad inviare copia dei fascicoli medesimi.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del regolamento predetto, avverso le omissioni o le errate iscrizioni è ammesso ricorso alla commissione elettorale del Consiglio nazionale delle ricerche con sede presso «Consiglio nazionale delle ricerche - Commissione elettorale - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma» entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella «*Gazzetta Ufficiale*» del presente comunicato.

I ricorsi dovranno essere accompagnati da documentazione, autentica o autenticata, atta a dimostrare la fondatezza dei ricorsi stessi.

Tutti i requisiti degli interessati dovranno essere posseduti alla data del 2 agosto 1993.

93A5734

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 17 settembre 1993, n. 1 13/2-1001, il decreto prefettizio n. 11419/14269 datato 30 agosto 1929, con il quale il cognome del sig. Antonio Kerševan, nato a Trieste, il 15 dicembre 1881, venne ridotto nella forma italiana di «Chersevani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Margherita Conzitia ed ai figli Maria, Anna, Leopoldo, Giovanna e Irma, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 25 agosto 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Emiliano Chersevani di Cristiano, nato a Trieste il 22 marzo 1973, residente a Trieste, via G. Verga n 44, discendente in linea retta di secondo grado del signor Leopoldo Kerševan di Antonio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kerševan» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato

93A5721

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993)

Al decreto-legge citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto indicate pagine della citata *Gazzetta Ufficiale*

alla pag. 16.

al comma 8 dell'art 2, dove e scritto. «8 Il termine 31 dicembre 1992 », leggasi «8 Il termine *del* 31 dicembre 1992 .»,

al comma 10 dell'art. 2, dove è scritto « riparazione dell'edilizia privata delle connesse opere di urbanizzazione primaria », leggasi « riparazione dell'edilizia privata *e* delle connesse opere di urbanizzazione primaria .»,

al comma 11 dell'art 2, in fine, dove è scritto « alla data di entrata in vigore della legge *21* marzo 1987, n 120 », leggasi « alla data di entrata in vigore della legge *27* marzo 1987, n 120 »,

alla pagina 18, al comma 3 dell'art 4, dove è scritto «3 Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e *9* dell'art 3 della legge 17 febbraio 1992, n 179, », leggasi «3 Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e *8-bis* dell'art 3 della legge 17 febbraio 1992, n 179, »

93A5754

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 settembre 1993 recante: «Aggiornamento della composizione del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1993).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 4, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Veglia dott. Luca, funzionario agrario, *in rappresentanza* del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.», leggasi: «Veglia dott. Luca, funzionario agrario, del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.»

93A5735

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. **345.000**
- semestrale	L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. **664.000**
- semestrale	L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189